

INDIRIZZO (UE) 2023/831 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 16 dicembre 2022****che modifica l'indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2022/48)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

- (1) Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall'Eurosistema nell'attuazione di tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (2) In conformità al secondo trattino dell'articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN») hanno la facoltà di effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie.
- (3) Al fine di salvaguardare l'adeguatezza delle garanzie dell'Eurosistema, tutte le attività idonee stanziate a garanzia per le operazioni di credito dell'Eurosistema sono assoggettate a specifiche misure di controllo del rischio al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie ove sia necessario realizzare la garanzia in conseguenza dell'inadempimento di una controparte. Il sistema di controllo dei rischi dell'Eurosistema è sottoposto a periodica revisione al fine di garantire una tutela adeguata.
- (4) In conseguenza della periodica revisione del sistema di controllo dei rischi per le operazioni di credito dell'Eurosistema e considerando che il profilo di rischio delle altre obbligazioni garantite legislative e delle multi *cédulas* è simile a quello delle obbligazioni garantite di tipo jumbo, il 15 luglio 2022 il Consiglio direttivo ha deciso che esse dovrebbero essere soggette agli stessi scarti di garanzia e che pertanto tutte le obbligazioni garantite legislative e le *multi cédulas* dovrebbero essere incluse nella categoria di scarto di garanzia II. Di conseguenza, poiché nel quadro di politica monetaria dell'Eurosistema non esiste più una distinzione tra obbligazioni garantite di tipo jumbo e altri tipi di obbligazioni garantite legislative, i riferimenti alle obbligazioni garantite di tipo jumbo dovrebbero essere eliminati dall'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ⁽¹⁾.
- (5) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1**Modifiche**

L'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è modificato come segue:

1. all'articolo 2, il punto 48) è soppresso;
2. l'allegato XII è modificato conformemente all'allegato del presente indirizzo.

⁽¹⁾ Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

